aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0524964
del 22/10/2026

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

PROT N. 219 del 22/10/2026

2026/1.2.1.2.0/39

Ai Signori Presidenti:

IV Commissione

I Commissione

Al Signor Presidente

Giunta regionale

Al Signor Presidente

Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c. Al Servizio Generale
Legislativo, Documentazione, Trasparenza
Privacy e Anticorruzione

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Oggetto: Proposta di legge n. 127 del 21 ottobre 2026.

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, di iniziativa del Consigliere Laura Lauro, avente ad oggetto:

"Abrogazione della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2008 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali".

Al Signor Presidente della IV Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della I Commissione per il parere di cui al primo comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Stefano Balleari)

STEFANO
BALLEARI
22.10.2026
09:32:07
GMT+02:00

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

127	**21.10.2026**

Oggetto:

"Abrogazione della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2008 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali"

XII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Lilli Lauro

avente ad oggetto

Proposta di Legge: "Abrogazione della L.R. n.1 del 7 febbraio 2008" – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali"

Presentata alla Presidenza del Consiglio in data 20 ottobre 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) ha introdotto un vincolo di destinazione alberghiera, operante per legge, sugli immobili sedi di strutture alberghiere, imponendo inoltre ai Comuni specifici contenuti negli strumenti urbanistici generali e disciplinando le deroghe, gli oneri collegati ai cambi di destinazione d'uso e le norme sugli alberghi che hanno fruito di agevolazioni regionali.

La legge è stata più volte modificata (tra le altre, dalla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 e dalla legge regionale 13 marzo 2014, n. 5) ed è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale (tra cui l'ordinanza della Corte costituzionale n. 266 del 2015).

La presente proposta di legge intende abrogare integralmente la l.r. 1/2008, così da:

- eliminare il vincolo di destinazione alberghiera previsto dalla legge regionale e restituire la disciplina della destinazione d'uso degli immobili alberghieri alla pianificazione urbanistica ordinaria dei singoli Comuni, attraverso i Piani Urbanistici Comunali (PUC);
- superare il regime degli oneri aggiuntivi collegati ai cambi di destinazione d'uso previsto dalla medesima legge;
- riportare la materia nell'ambito delle competenze comunali di governo del territorio, lasciando ai Comuni gli strumenti per tutelare, secondo le specificità locali, l'offerta ricettiva.

Lilli Lauro

Relazione articolata

La proposta si compone di tre articoli.

L'articolo 1 detta le norme per evitare vuoti normativi e salvaguardare gli effetti già prodotti. Esso disciplina in particolare: gli elenchi e i censimenti degli alberghi approvati dai Comuni; i PUC già adottati o approvati e adeguati alla l.r. 1/2008; i procedimenti pendenti; le convenzioni e gli atti d'obbligo già sottoscritti; gli obblighi connessi alle agevolazioni regionali già concesse; le somme già versate.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione espressa della l.r. 1/2008. Poiché la legge non ha sostituito una disciplina regionale previgente, non sono previste norme di ripristino: gli immobili tornano alla disciplina urbanistica ordinaria.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

Lilli Lauro

TESTO

Articolo 1

Finalità e Oggetto

1. Con la presente legge perdono efficacia gli elenchi e i censimenti degli alberghi soggetti a vincolo di destinazione approvati dai Comuni ai sensi della l.r. 1/2008, nonché le relative deliberazioni e determinazioni.

2. Le previsioni degli strumenti urbanistici generali di cui all'art.4 della l.r.1/2008 già adottati o approvati, restano efficaci fino alla loro modifica o variante, che i Comuni approvano secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di PUC.

3. I procedimenti relativi a cambi di destinazione d'uso o a richieste di svincolo degli immobili sedi di alberghi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la disciplina urbanistica comunale vigente alla medesima data.

4. Le convenzioni e gli atti d'obbligo sottoscritti ai sensi della l.r. 1/2008 prima della data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci secondo i termini in essi previsti.

5. Gli obblighi di mantenimento della destinazione alberghiera assunti in relazione ad agevolazioni regionali concesse ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 restano efficaci per la durata stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.

6. Le somme già versate ai sensi della l.r. 1/2008 restano acquisite e sono destinate dai Comuni alle finalità previste dalla medesima legge fino ad esaurimento.

Articolo 2

Abrogazione

1. La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Lilli Lauro

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

"**Proposta di legge:** "Abrogazione della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2008 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali"

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La presente proposta di legge nasce dalla volontà di abrogare integralmente la L.R. 7 febbraio 2008, n. 1, eliminando il vincolo di destinazione alberghiera previsto dalla legge regionale e restituendo la disciplina della destinazione d'uso degli immobili alberghieri alla pianificazione urbanistica ordinaria dei Comuni (PUC), con norme transitorie a salvaguardia degli effetti già prodotti.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Nulla si rileva

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

-

DATI E FONTI UTILIZZATI

-

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

-

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

Dall'attuazione di questa Proposta di Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

oneri	**importo**	**Copertura finanziaria scostamento**	**importo**
Previsti			
Effettivi			
Totale scostamento		**Totale copertura scostamento**	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

La presente proposta di legge non comporta oneri di spesa ed è pertanto a invarianza finanziaria per il bilancio regionale

Il Consigliere
Laura Lauro